

COME OTTENERE I RIMBORSI LAVORATORE DIPENDENTE-AUTONOMO

Il volontariato di Protezione civile, divenuto negli ultimi anni un fenomeno nazionale che ha assunto caratteri di partecipazione e di organizzazione particolarmente significativi, è fenomeno nato sotto la spinta delle grandi emergenze verificatesi in Italia a partire dall'alluvione di Firenze del 1966 fino ai terremoti del Friuli e dell'Irpinia. In occasione di questi eventi si verificò, una grande mobilitazione spontanea di cittadini di ogni età e condizione, affluiti a migliaia da ogni parte del paese nelle zone disastrose per mettersi a disposizione e "dare una mano". Si scoprì in quelle occasioni che ciò che mancava non era la solidarietà della gente, bensì un "sistema pubblico organizzato" che sapesse impiegarla e valorizzarla. E' stato l'input per la nascita del volontariato di Protezione civile, espressione di una moderna coscienza collettiva del dovere di solidarietà, partecipazione e pluralismo, che ha visto il proprio riconoscimento formale con l'emanazione della "Legge quadro sul volontariato" (Legge. 11.08.1991, n° 266).

Quando nel 1992 fu istituito, con la Legge 225, il Servizio Nazionale della Protezione civile, anche alle organizzazioni di volontariato è stato espressamente riconosciuto il ruolo di "struttura operativa nazionale", parte integrante del sistema pubblico, alla stregua delle altre componenti istituzionali, come il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, le Forze Armate, le Forze di Polizia, il Corpo forestale dello Stato.

La forte apertura innovativa del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e l'attenzione sistematica a ridurre al minimo le "barriere" burocratiche tra volontariato e Stato centrale, ha contribuito al nascere di una identità nazionale del volontariato di Protezione civile, che si è rivelata di fondamentale importanza nelle gravi emergenze degli ultimi anni.

L'obiettivo condiviso con le Associazioni di volontariato di Protezione civile è di creare in ogni territorio un servizio di pronta risposta alle esigenze della Protezione civile, in grado di operare integrandosi, se del caso, con gli altri livelli di intervento previsti nell'organizzazione del sistema nazionale della Protezione civile (sussidiarietà verticale), valorizzando al massimo le forze della cittadinanza attiva ed organizzata presente in ogni comune d'Italia (sussidiarietà orizzontale), in piena integrazione con le forze istituzionali presenti sul territorio.

Le organizzazioni di volontariato che intendono collaborare nel sistema pubblico di Protezione civile, si iscrivono in appositi albi o registri, regionali e nazionali. Al momento, nell'elenco nazionale del Dipartimento della Protezione civile sono iscritte circa duemilacinquecento organizzazioni (tra le quali i cosiddetti "gruppi comunali"), per un totale di oltre trecentomila volontari, mentre, a livello regionale, i volontari sono circa 12.000, appartenenti ad oltre 50 associazioni e a 219 gruppi comunali. Si tratta di associazioni a carattere nazionale e di associazioni regionali, queste ultime tra di loro coordinate sul territorio di comuni, province e regioni, in modo da formare, in caso di necessità, un'unica struttura di facile e rapida chiamata per gli interventi.

All'interno delle organizzazioni di volontariato esistono tutte le professionalità della società moderna, insieme a tutti i mestieri; questo mix costituisce una risorsa, sia in termini numerici che qualitativi, fondamentale soprattutto nelle grandi emergenze, quando il successo degli interventi dipende dal contributo di molte diverse specializzazioni. Alcune organizzazioni hanno scelto la strada di una specifica alta specializzazione, quali i gruppi di cinofili e subacquei, i gruppi di radioamatori, gli speleologi, il volontariato per l'antincendio boschivo.

Sebbene l'opera del volontariato sia assolutamente gratuita, il legislatore ha provveduto a tutelare i volontari lavoratori che, in caso di impiego nelle attività di Protezione civile a seguito della dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri "straordinari" (dall'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza, fino all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi), nonché a seguito dell'impiego in attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica, anche svolte all'estero, hanno diritto al mantenimento del posto di lavoro, al trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato, nonché alla copertura assicurativa. **Ai datori di lavoro pubblici o privati, dei volontari che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impiegato come volontario, secondo quanto disciplinato dall'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001. Ai fini dell'ottenimento del rimborso, il datore di lavoro è tenuto a presentare istanza alla Protezione civile della Regione. La richiesta deve indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro e l'evento cui si riferisce il rimborso, nonché le modalità di accreditamento del rimborso richiesto.**

Analogamente, secondo quanto indicato dall'art. 10 dello stesso D.P.R. n. 194/ 2001, ai volontari lavoratori autonomi appartenenti alle organizzazioni di volontariato e legittimamente impiegati in attività di protezione civile, che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi (modello "UNICO") presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di Euro 103,29.- giornalieri lordi.

Il percorso amministrativo sin qui delineato per il rimborso ai datori di lavoro dei volontari impiegati in attività di protezione civile è stato sviluppato in esecuzione di un regolamento statale, il più volte ricordato D.P.R. 194/2001, in quanto, sinora, detta attività di rimborso non trovava riscontro nella normativa regionale.